

# **STATUTO ENTE REGIONALE PER LO SVILUPPO DEL LUGANESE (ERS-L)**

---

(progetto del 22 febbraio 2010)

## **Commento generale**

La Legge federale sulla politica regionale del 6 ottobre 2006 all'art 3 Regioni, cpv. 4 lascia aperta la scelta del tipo di unità organizzativa più adatto per lo svolgimento dei compiti previsti dalla nuova politica regionale.

È stata scelta la forma giuridica dell'Associazione ai sensi dell'art. 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero, in quanto meglio risponde alle finalità operative e permette un controllo politico ed operativo. Questo modello è stato adottato ed ha dato buona prova nelle Regioni LIM riconosciute a livello federale ed in molti partenariati fra Enti pubblici e privati a livello nazionale e cantonale, intenzionati a realizzare congiuntamente scopi ben definiti e condivisi come è il caso dell'ERS-L.

Gli articoli proposti sono comprensibili, stabiliscono in modo chiaro gli scopi, l'organizzazione, il funzionamento, i compiti e le risorse finanziarie.

La Legge d'applicazione della Legge federale sulla politica regionale del 22 giugno 2009 all'art. 6 Enti regionali per lo sviluppo stabilisce che "Gli Enti regionali per lo sviluppo (ERS) sono costituiti dai Comuni, eventualmente con la partecipazione di altri enti pubblici o privati." Al cpv. 2 indica che "I Comuni determinano la forma giuridica pubblica o privata e l'organizzazione dell'ERS, garantendo un'equa rappresentanza delle diverse componenti territoriali."

La proposta di statuto è stata elaborata considerando la strategia di promozione che l'ERS-L intende perseguire, come pure il tipo di unità organizzativa che è stato ritenuto più adatto per lo svolgimento dei previsti compiti. Un'attenzione particolare è stata prestata anche alla rappresentatività democratica: tutti i 59 Comuni invitati ad aderire all'Ente partecipano in forma diretta all'Assemblea.

Per concludere, viene proposto un Ente regionale agile e snello, orientato all'efficacia, alla crescita economica e territoriale.

## **Commento particolare**

### **Art. 4 Membri**

La partecipazione all'Associazione è stata volutamente estesa a enti o associazioni privati o di diritto pubblico (ad esempio associazioni professionali, organizzazioni turistiche, corporazioni, patriziati, imprese di trasporto, associazioni industriali e commerciali ecc.) che sono fra i motori dello sviluppo regionale. Tramite l'Ente si intende contribuire a migliorare la coordinazione e il dialogo tra i diversi attori attivi a livello regionale, tanto privati quanto pubblici, ritenuto implicito il ruolo guida dei Comuni e tenendo conto del fatto che l'integrazione della promozione economica con la politica regionale implica il coinvolgimento dell'economia privata (e loro organizzazioni). Il successo dell'implementazione della NPR dipenderà della capacità di sviluppare questo coinvolgimento attraverso dialogo, creazione di alleanze mirate e del partenariato pubblico – privato (PPP). Strategia nella quale rientrano non solo le iniziative dell'ente pubblico, ma anche - e in misura ancor più rilevante - quelle della società civile (mondo universitario, aziende, associazioni, rami economici ecc.).

L'adesione di persone fisiche all'Ente regionale per lo sviluppo è stata voluta per permettere ad imprenditori privati che promuovono progetti ed iniziative in sintonia con la politica regionale e con le sue finalità e che concorrono in modo concreto ed importante allo sviluppo economico del Luganese di far parte dell'Associazione.

### **Art. 7 Dimissioni e esclusione di membri**

È stato inserito il cpv. 3 nel rispetto delle norme del Codice Civile Svizzero. Il mancato pagamento della tassa è motivo di esclusione dall'Associazione.

#### Art. 8 Settori territoriali

Sono stati ripresi i Settori, che corrispondono ai comprensori geografici e funzionali della Commissione regionale dei trasporti del Luganese che permettono di promuovere una comprensione comune dei problemi a livello intercomunale e migliorare la collaborazione e lo scambio di esperienze anche nelle subregioni del Luganese. I Settori sono inoltre rappresentati nel Comitato esecutivo e concorrono alla definizione degli obiettivi strategici ed operativi.

Tenuto presente degli scopi dell'ERSL, in particolare dell'impegno prioritario per promuovere lo sviluppo socio-economico e delle politiche settoriali, i perimetri dei Settori saranno analizzati dal Comitato esecutivo dopo la fase d'avvio e di consolidamento del nuovo Ente in funzione dei comparti e delle relazioni funzionali. Se del caso, dopo gli opportuni coinvolgimenti e d'intesa con i Municipi interessati, verranno proposte delle modifiche all'Assemblea.

È stato inserito il cpv. 3 che stabilisce la costituzione e la funzione dell'Assemblea dei singoli Settori, formata dai rappresentanti di ciascun Comune del Settore che ha il compito di designare, in occasione del rinnovo dei poteri comunali, il proprio rappresentante nel Comitato esecutivo da proporre all'Assemblea per la ratifica. Ai Comuni dei singoli Settori è lasciata la piena facoltà per quanto riguarda la costituzione e funzionamento dell'Assemblea del Settore.

#### Art. 11 Composizione

Per favorire una chiara comprensione ed applicazione dell'articolo è stata meglio esplicitata la formulazione del cpv. 1 in merito alla rappresentatività dei membri.

Considerato che all'ERSL possono aderire anche altri Enti di diritto pubblico (Patriziati, Enti turistici ecc.), associazioni, società di diritto privato e persone fisiche, è stato indicato, per evitare malintesi, che l'Assemblea è composta dai membri, in ragione di un rappresentante per ogni membro.

#### Art. 12 Riunione convocazioni, numero legale

In base alle osservazioni ricevute l'articolo è stato meglio strutturato.

Le Assemblee ordinarie sono state estese a due sedute, una per l'approvazione dei conti d'esercizio e dei bilanci dell'anno precedente e l'altra per l'approvazione del preventivo dell'anno successivo.

È stato modificato il cpv. 5 per favorire la partecipazione democratica. È stato fissato che l'Assemblea viene presieduta dal Presidente del giorno scelto fra i presenti.

Viene proposto un capoverso aggiuntivo (cpv. 6) che fissa il numero legale di voti presenti affinché l'Assemblea possa validamente deliberare. Il CCS non prevede un numero minimo di presenza; si ritiene comunque utile fissare una barriera. La presenza di almeno 1/3 di voti garantisce all'Assemblea una sufficiente espressione democratica e comporta nel contempo il coinvolgimento dei membri e dei loro rappresentanti.

Nel caso di convocazioni di Assemblee straordinarie su domanda formulata per iscritto e motivata da almeno 1/5 dei membri (cpv. 9) i Comuni, al momento di adottare le decisioni, disporranno comunque della maggioranza dei voti rispetto agli altri membri (art. 14 Diritto di voto). Il medesimo criterio decisionale da parte dell'Assemblea si applica anche per l'esame di eventuali proposte da inserire nell'ordine del giorno, possibilità prevista dal cpv. 7.

#### Art 13 Competenze

Sono state opportunamente completate le lett. a) e b); l'Assemblea nomina per un periodo di 4 anni i 5 membri del Comitato esecutivo, in base alle proposte delle Assemblee dei Settori e nomina inoltre il suo Presidente e il Vice Presidente.

È stata tolta la lett. i), ritenuta superflua.

#### Art. 14 Diritto di voto

I Comuni si fanno carico della responsabilità operativa e finanziaria dell'Ente; la loro responsabilità è stata ancorata in modo chiaro e dispongono della maggioranza di voti rispetto agli altri membri.

Si è ritenuto inoltre di dare il giusto peso ai Comuni in base alla popolazione finanziaria.

Oltre al voto assembleare che dispone ogni Comune viene aggiunto un voto supplementare per ogni frazione di 2'000 abitanti. Lugano avrà 27 voti supplementari, Capriasca 3, Massagno 2, Collina D'Oro 2, Agno,

Bioggio, Caslano, Paradiso, Savosa, Torricella-Taverne 1. Tutti i Comuni si siedono pertanto al medesimo tavolo di discussione con pari dignità: ciò rappresenta un elemento di coesione importante.

In totale i voti supplementari attribuiti in base alla popolazione finanziaria (stato al 31.12.2008) sono 40; i voti complessivi per settore sono invece i seguenti:

• Lugano	29
• Ceresio Centrale	11
• Ceresio Nord	14
• Valli di Lugano	22
• Malcantone	<u>23</u>
per un totale di	99 voti

#### Designazione e nomina dei rappresentanti dei Comuni

Sono state presentate diverse richieste di informazioni per quanto concerne la modalità per la designazione e la competenza di nomina dei rappresentanti dei Comuni membri.

È implicito quanto stabilito dal cpv. 1 nel senso che i Comuni sono rappresentati da un membro dell'Esecutivo.

La designazione dei delegati comunali in seno agli enti di diritto pubblico o privato di un comune è subordinato di principio alla competenza del Legislativo (art. 13 lett. p LOC).

La designazione dei delegati comunali nelle associazioni, a norma degli art. 60 e ss del CCS non può sottostare alla competenza del Legislativo quando si pone una finalità diversa da quella politica.

Il Comitato organizzativo (CO) della CRTL ed il Gruppo tecnico di sostegno al CO ritengono che la competenza e l'organizzazione dei Dicasteri all'interno degli Esecutivi siano i fattori preponderanti per la scelta del loro rappresentante all'Assemblea dell'ERSL da proporre comunque al Legislativo per la ratifica formale.

Il coinvolgimento del Legislativo permette di dare maggiore visibilità al nuovo Ente e nel contempo permette al Legislativo di avere un loro referente.

Si tratta di compromesso sostenibile, inteso sempre a privilegiare le competenze e le capacità ad assumere un ruolo di rappresentanza molto importante nell'Ente regionale per lo sviluppo del Luganese.

L'articolo 14, così come proposto, ha dato adito a differenti interpretazioni. Sono stati completati i cpv. 2 e 3 ed è stato aggiunto il cpv. 4.

Cpv. 2 Per quanto concerne il diritto di voto ogni Comune dispone di un voto fino a 2000 abitanti, al quale si aggiunge un voto supplementare a partire da 2001 abitanti per ogni ulteriore frazione di 2000 abitanti (popolazione finanziaria).

Esempi di calcolo dei voti supplementari:

-Capriasca	6097 abitanti	1 voto di base	+ 3 voti supplementari
-Massagno	5788 abitanti	1 voto di base	+ 2 voti supplementari
-Collina D'Oro	4501 abitanti	1 voto di base	+ 2 voti supplementari
-Paradiso	3724 abitanti	1 voto di base	+ 1 voto supplementare
-Bioggio	2369 abitanti	1 voto di base	+ 1 voto supplementare

Cpv. 3 È stato inserito il nuovo capoverso che specifica il diritto di voto degli altri membri (Associazioni di diritto pubblico - per esempio Patriziati, Enti turistici - Associazioni, Società di diritto privato e persone fisiche). Ogni membro ha diritto a un voto.

Cpv. 4 Nella proposta di statuto figurava al cpv. 3. È stato corretto l'errore, nel senso che le decisioni sono prese a maggioranza dei voti presenti e non dei membri presenti.

#### Art. 15 Funzione e composizione (Comitato esecutivo)

È stato volutamente proposto un Comitato esecutivo di 5 membri, forte ed immediato a livello decisionale, improntato all'efficacia ed alla competenza, una filosofia di lavoro che caratterizzerà l'Ente e l'Agenzia regionale per lo sviluppo. È stato ripreso il collaudato indirizzo della CRTL; il Comitato esecutivo dovrà farsi carico degli indirizzi operativi, strategici e di controllo dell'Ente. Sarà confrontato con un grande impegno di lavoro; i membri continueranno ad avere un costante contatto con i Settori, stimolando la partecipazione dei Comuni e degli attori locali al processo di crescita.

È stato riformulato il cpv. 2 senza modificarne la sostanza, specificando il numero dei membri del Comitato esecutivo.

#### Art. 16 Competenze

È stato inserito una lettera aggiuntiva. Il Comitato è competente per la nomina del Segretario dell'Associazione.

#### Art. 17 Compiti

Per quanto concerne l'aspetto operativo degli ERS e delle relative Agenzie, in particolare i criteri di scelta delle iniziative e di valutazione dei progetti, come pure le modalità di presentazione, idea di progetto, elaborazione del progetto e preavvisi delle proposte sottoposte dai membri e/o da consulenti e/o esperti esterni fa stato il Regolamento della legge cantonale di applicazione della legge federale sulla politica regionale approvato dal Consiglio di Stato.

#### Art. 19 Finanziamento e art. 23 Scioglimento

È stato correttamente indicato Assemblea, invece di Assemblea generale. Cpv. 1. art. 23 è stato ritenuto sufficiente indicare che "Essa delibera con la maggioranza assoluta dei voti", tralasciando presenti.